

Bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, delle Comunità Montane, delle fusioni e delle Unioni di Comuni

POR FESR 2014 – 2020, Asse IV, azione IV-4.c.1.1

(approvato con dduo n. 6484 del 30/7/2015, BURL SO n.32, del 7 agosto 2015)

CHIARIMENTI E DOMANDE PIU' FREQUENTI

1. Quali soggetti possono accedere al bando

- **Le Energy Service Company (ESCO)** possono fare direttamente domanda di contributo per interventi ammissibili su edifici di proprietà di un soggetto beneficiario (Comune fino a 1000 abitanti, Unione di Comuni, Comunità Montana, Comune nato da fusione)?

NO. La domanda può essere fatta solo dai soggetti beneficiari elencati al punto 3 del bando che risulteranno a tutti gli effetti i destinatari del contributo, sia nella fase di assegnazione che di erogazione sulla base delle spese ammissibili che i beneficiari stessi avranno sostenuto e rendicontato.

- I **beneficiari** (Comune fino a 1000 abitanti, Unione di Comuni, Comunità Montana, Comune nato da fusione) **possono formalmente delegare un altro soggetto** (pubblico o privato) a fare la domanda per un intervento su un edificio di loro proprietà?

Sì. Un soggetto beneficiario può delegare un altro soggetto ad accedere in sua vece alla piattaforma SIAGE per gestire la procedura di richiesta, assegnazione e erogazione del contributo relativo al bando. **Resta fermo che tale soggetto non può ricevere direttamente il contributo** destinato all'intervento finanziato, né rendicontare spese a proprio carico.

- Le **Unioni di Comuni e le Comunità Montane** possono fare domanda per interventi su edifici localizzati in Comuni **con più di 1000 abitanti**?

Sì. Le Unioni e le Comunità Montane possono fare domanda – in qualità di soggetti beneficiari - per interventi su edifici in Comuni con più di 1000 abitanti **a condizione che tali edifici siano di loro proprietà (caso delle CM) oppure che rientrino nel patrimonio edilizio gestito in forma associata e che ospitino pertanto l'esercizio associato di funzioni e/o servizi.**

- **A quale dato di popolazione ISTAT** si deve fare riferimento per **la verifica del numero di abitanti** di un Comune?

Per le domande presentate nel **2015** i dati ISTAT di riferimento sono quelli relativi alla popolazione residente nel Comune **al 31 dicembre 2013**. Per le domande presentate nel **2016** i dati ISTAT di riferimento sono quelli relativi **al 31 dicembre 2014**.

2. Numero massimo di interventi e loro localizzazione

PREMESSA: L'edificio deve essere **già esistente** e ubicato nel territorio della Regione Lombardia.

- Uno **stesso** beneficiario può fare **più domande per più interventi**?

Sì. Uno stesso beneficiario (o un suo eventuale delegato) **può fare una o più domande** di intervento, sia per edifici di sua proprietà sia, nel caso delle Unioni e delle Comunità Montane, per edifici di proprietà dei Comuni facenti parte, a condizione che tali edifici rientrino nel patrimonio gestito in forma associata. **In ogni caso, non potranno essere ammesse domande di intervento per più di 2 (due) edifici ubicati nello stesso territorio Comunale.**

+++++

ESEMPIO: la Comunità Montana ValleVerde è composta da 5 Comuni. I Comuni A e B hanno più di 1000 abitanti, mentre i Comuni C, D e E ne hanno rispettivamente 1000, 900 e 500.

La CM Valleverde in qualità di soggetto beneficiario, **potrà presentare tutte le seguenti domande:**

- Edificio sede della CM, di sua proprietà, ubicato nel comune A
- Edificio di proprietà del comune A, ma incluso nel patrimonio di gestione associata e adibito all'esercizio di funzioni associate, come previsto da Statuto della CM;
- Fino a 2 domande per 2 edifici ubicati nel comune B, inclusi nel patrimonio di gestione associata e adibiti all'esercizio di funzioni associate, come previsto da Statuto della CM;
- Fino a 2 domande per 2 edifici ubicati nel comune C, D e E (6 domande in tutto) se inclusi nel patrimonio di gestione associata e adibiti all'esercizio di funzioni associate, come previsto da Statuto della CM;

La CM ValleVerde NON potrà presentare domanda di contributo in questi casi:

- L'edificio è di sua proprietà ma è ubicato nel Comune C (o D o E), il quale ha già presentato autonomamente 2 domande per altri due edifici di sua proprietà ubicati nel Comune;
- L'edificio è di proprietà di uno dei suoi Comuni (indifferentemente A,B,C,D,E) e non è incluso nel patrimonio di gestione associata e adibito all'esercizio di funzioni associate;

I Comuni A e B non potranno presentare domande per nessun edificio, in quanto non sono soggetti beneficiari ai sensi del punto 3 del bando;

I Comuni C, D, E potranno presentare autonomamente fino a 2 domande per 2 edifici di loro proprietà, in quanto soggetti beneficiari ai sensi del punto 3 del bando.

- E' possibile **fare un'unica domanda** per interventi riguardanti **diversi edifici**?

NO. Deve essere presentata **una domanda per ciascun edificio** oggetto di intervento (v. punto 8 del bando). Nel caso che **uno stesso soggetto beneficiario intenda richiedere contributi per interventi su più edifici**, dovrà presentare tante domande quanti sono gli edifici oggetto di intervento.

3. Presentazione della domanda, documenti e dati necessari

PREMESSA: la domanda di richiesta contributo può essere fatta esclusivamente on-line, utilizzando la piattaforma web SIAGE, dopo essersi accreditati seguendo la procedura guidata sulla stessa piattaforma.

- **La compilazione della domanda on – line** e il caricamento dei documenti allegati richiesti può essere fatta **da un altro soggetto (pubblico o privato)?**

Sì. Il soggetto beneficiario, al momento dell'accreditamento sulla piattaforma web SIAGE, può delegare formalmente un altro soggetto a gestire la procedura on-line per suo nome e conto. **Questo NON comporta in ogni caso che tale soggetto diventi titolare dell'intervento e del relativo contributo.** (si veda anche risposta al precedente punto 1).

- Al momento di presentare la domanda, quali sono **i dati e i documenti che devono essere in possesso e alla portata del beneficiario (o al soggetto da esso delegato)?**

Per poter presentare formalmente domanda attraverso il sistema SIAGE sarà necessario inserire diversi dati (amministrativi e tecnici) **direttamente nella form** del sito web e **allegare alcuni documenti** in formato elettronico, come richiamato al punto 8 del bando e in allegato 1 (Fac Simile domanda). Per poter concludere correttamente la procedura di richiesta del contributo occorre **essere già dotati dei seguenti dati da inserire nella form on-line:**

- Estremi del legale rappresentante del soggetto beneficiario:
- Codice fiscale dell'ente
- Indirizzo dell'edificio
- **Numero di protocollo** dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato dal sistema CENED 2.0 e **riportato sull'attestato stesso**, relativo allo stato attuale dell'edificio (ante interventi) e, in ogni caso, redatto con la nuova procedura di calcolo ai sensi della normativa statale e regionale (dduo 6480 del 30/7/2015)
- Costo complessivo **ammissibile** previsto per l'intervento
- Entità del contributo richiesto (max 250.000 euro)
- Entità di eventuali altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'intervento e le relative voci di costo coperte da tali contributi
- La modalità scelta per l'erogazione della prima rata (opzione A o opzione B, a seconda della tipologia di gara di appalto che si intende adottare, v. punto 11 a. e 11 b. del bando)

Per poter concludere correttamente la procedura di richiesta del contributo occorre essere già dotati **dei seguenti documenti in formato elettronico da allegare alla domanda caricandoli nella form on-line:**

- Progetto preliminare (o definitivo o esecutivo) degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prestazionali indicati nel progetto stesso e/o nella diagnosi energetica
- Diagnosi energetica redatta secondo gli elementi minimi indicati nell'all. 2 del DLgs 102/2014
- Preventivo dei costi suddiviso per voci di spesa e importo del contributo richiesto
- Dichiarazione di esistenza di altri contributi

- Atto convenzionale in forza del quale l'Unione dei Comuni o la Comunità Montana esercita la gestione associata del patrimonio immobiliare (in cui è indicato l'edificio oggetto di intervento)
- Scheda di rilevazione delle caratteristiche ambientali del progetto (allegato 2 al bando)
- Qualsiasi altro documento si ritenga opportuno

- **L'Attestato di Prestazione Energetica (APE)** dell'edificio nello stato di fatto (ante operam), **deve essere allegato** alla domanda di contributo?

NO. All'atto di presentazione della domanda, l'edificio oggetto di richiesta **DEVE essere dotato di APE** attestante lo stato di fatto **redatto ai sensi della nuova normativa** (dduo 6480 del 30/7/2015, allegati D e H) e registrato nel sistema regionale CENED 2.0. (v. punto 5 del bando). Tuttavia, ai fini di presentazione domanda, **è richiesto di inserire solo il numero di protocollo** dell'APE, riportato sull'APE stesso nel momento del suo formale rilascio dal sistema.

- Un **Attestato di Prestazione Energetica (APE)** realizzato **prima del 1 ottobre 2015** (v. dgr 3868/2015) **ai sensi della vecchia procedura di calcolo Cened**, di un edificio nel suo stato di fatto, seppure ancora valido in termini di legge, **può essere utilizzato ai fini della partecipazione dell'edificio al bando?**

NO. Seppure tale APE risulti valido in termini di legge, per poter partecipare al bando e consentire le verifiche sui parametri di prestazione energetica pre e post intervento, l'edificio oggetto di richiesta **DEVE essere dotato di APE** attestante lo stato di fatto **redatto ai sensi della nuova normativa (dduo 6480 del 30/7/2015, allegati D e H)** e registrato nel sistema regionale CENED 2.0. (v. punto 5 del bando). Di conseguenza, anche nel caso l'edificio sia dotato di APE valido ma realizzato ai sensi della vecchia procedura di calcolo Cened (dgr 8745/2008), esso **dovrà comunque essere nuovamente certificato** ai sensi della nuova normativa prima di presentare la domanda di contributo.

4. Spese ammissibili e massimali

PREMESSA. Data la varietà e complessità degli interventi possibili, l'elenco puntuale delle spese ammissibili riportato al punto 7 del bando è da considerarsi non esaustivo. Potranno quindi essere considerate ammissibili altre voci di spesa non riportate nell'elenco **purché strettamente connesse al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio** e l'installazione (sull'edificio o nelle sue pertinenze) **di impianti a fonti rinnovabili** a servizio dell'edificio stesso.

Si segnala inoltre che **il riferimento all'art. 92, comma 5 del DLgs 163/2006** (codice degli appalti pubblici), indicante le percentuali massime ammissibili per i costi legati all'attività di progettazione interna all'ente beneficiario **è da sostituire con il riferimento all'art. 93, commi 7, 7-bis e 7 – ter** a seguito di abrogazione e aggiornamento normativo nazionale.

- I costi per la **redazione del Piano di Sicurezza** rientrano nelle voci di spesa legate alla **realizzazione degli interventi**?

NO. Le spese relative alla stesura del Piano di Sicurezza, come riportato all'art. 92, comma 7 del D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti pubblici), **sono ammissibili ai fini del bando ma incluse nella voce "costi di progettazione" quindi incluse tra le spese a cui è applicato un massimale complessivo di riconoscimento pari al 10% del costo previsto per la realizzazione degli interventi.**

- I costi per la **Direzione Lavori** rientrano nelle voci di spesa legate alla **realizzazione degli interventi**?

Sì. I costi imputabili alla Direzione Lavori e tutte le attività legate alla fase di realizzazione delle opere sono considerati ammissibili **e non interessate dal vincolo di massimale del 10% applicato alle spese di progettazione.**

- Gli interventi possono essere **cofinanziati con altri contributi, pubblici e/o privati**?

Sì. Come previsto al punto 6 del bando (terzultimo paragrafo) , **è ammessa la presenza di altre forme pubbliche o private di contribuzione per gli interventi, purché il cumulo di contributi non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili.** I richiedenti dovranno dichiarare in fase di presentazione della domanda (o segnalare immediatamente in seguito, se assegnati successivamente), l'esistenza di altri contributi indicandone la natura, l'entità, la misura di incentivazione, le voci di costo oggetto di contributo. In caso la somma dei contributi ottenuti risulti superiore al 100% delle spese ammissibili, il contributo erogato col bando sarà rideterminato. Alle medesime condizioni **è ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria**, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quello oggetto di contributo nell'ambito del bando (art. 65, comma 11, del Reg. UE 1303/2013).

5. Criteri tecnici di ammissibilità, tipo di interventi ammissibili

PREMESSA: il bando **non finanzia la realizzazione di nuovi edifici**. Tra gli interventi ammissibili è prevista la demolizione e totale ricostruzione di un edificio preesistente, purché avvenga con la stessa collocazione sul suolo e, in ogni caso, su terreno precedentemente non edificato. Il bando non definisce vincoli o premialità rispetto a specifiche tipologie di intervento (impiantistiche e costruttive) ma impone criteri di ammissibilità legati al raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica definiti in base ai parametri utilizzati dalla nuova normativa di settore e riportati nella certificazione energetica (dgr 3868/2015 e dduo 6484/2015).

- Sono ammissibili interventi che prevedano **ampliamenti volumetrici** dell'edificio?

Sì. Gli interventi potranno essere considerati ammissibili **anche quando prevedono ampliamenti volumetrici**, purché rispettino i criteri previsti dal bando. Tuttavia, **le voci di costo legate all'ampliamento volumetrico non saranno considerate ammissibili.** (v. punto 7 del bando).

- È possibile prevedere **la sostituzione della caldaia esistente con un nuovo impianto di climatizzazione invernale a biomassa solida?**

In generale, NO. In coerenza con il Piano della Qualità dell'Aria della Lombardia, al punto 6 e) del bando si esclude questa ipotesi, **ad eccezione** del caso di installazione di impianti a biomassa solida **che rispettino i requisiti prestazionali previsti all'Allegato II (due)* del DM 28/12/2012 (valido per l'accesso agli incentivi del "Conto Termico")** collocate nelle aree sopra i 300 m slm che risultano escluse dai divieti di cui alla dgr 7635/2008.

(*) Si segnala che nel testo del bando, per mero errore materiale, si fa erroneamente riferimento all'Allegato I, che evidentemente non corrisponde a quanto riportato nel testo stesso.

- Gli interventi di **rimozione di componenti in amianto** sono ammissibili?

In generale, NO. La rimozione di componenti in amianto è **ammissibile solo nel caso rientri tra le attività previste per la ristrutturazione dell'edificio a scopo di migliorarne le prestazioni energetiche.** In ogni caso i costi legati all'attività di rimozione e smaltimento dell'amianto non sono considerate ammissibili.

- Cosa si intende per **ristrutturazione importante** di un edificio? Quali **requisiti minimi** prestazionali devono essere rispettati?

La nuova normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica in edilizia prevede l'applicazione di requisiti minimi prestazionali differenti a seconda del grado di intervento sull'edificio. In particolare, **la ristrutturazione importante di un edificio** è definita come: **"intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume climatizzato dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio"**. A sua volta, la ristrutturazione importante può essere **di primo livello**: **"intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio"**; oppure **di secondo livello**: **"intervento che interessa l'involucro edilizio**

con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva". Le definizioni sono riportate in Allegato 1 al DDUO 6480/2015. I requisiti minimi prestazionali che devono essere rispettati sia per il primo sia per il secondo livello sono riportati ai punti 5, 6 e 7 dello stesso DDUO 6480/2015.